



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 63 del 27/11/2025



Sommario

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
TITOLO SECONDO - MISURE ED ESENZIONI	4
Art. 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo - 5 Esenzioni e riduzioni	4
TITOLO TERZO - ADEMPIMENTI	6
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 7- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 8 - Rimborsi.....	7
TITOLO QUARTO – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	7
Articolo 9 - Controllo e accertamento imposta	7
Art. 10 - Sanzioni	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva	9
Articolo 12 - Contenzioso.....	9
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	9



TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed all’art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21.06.2017.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Foligno, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle attività ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La destinazione del gettito avviene con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi in sede di bilancio di previsione. La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, secondo i vincoli stabiliti in sede di bilancio preventivo.

2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Foligno, come definite dalla vigente legge regionale in materia. L’imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

3. L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 Aprile 2026.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Foligno, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.



2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.
4. I gestori delle strutture ricettive, così come individuate al precedente art. 2, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO SECONDO - MISURE ED ESENZIONI

Art. 4 - Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive, come individuate al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L’imposta è dovuta per un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.
2. La misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Il Comune di Foligno comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le misure dell’imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. Le misure dell’imposta, stabilite ai sensi del comma 2, si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo - 5 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche



e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;

- c) gli studenti iscritti ai Corsi universitari e agli istituti di Alta formazione aventi sede nel Comune di Foligno;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni dovute ad eventi calamitosi;
2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti: - quanto alla lettera c) l’iscrizione all’Università e/ o Istituto di Formazione per l’anno accademico in corso; - quanto alle lettere d) ed e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.
4. Ai gruppi turistici organizzati dalle agenzie di viaggio e tour operator, aventi una composizione minima di 15 (quindici) persone, può essere applicata una tariffa agevolata per persona e per pernottamento. Detta agevolazione viene determinata con atto della Giunta Comunale nella fase della determinazione della misura dell’imposta annuale.



TITOLO TERZO - ADEMPIMENTI

Articolo 6 - Versamento dell’imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, così come indicate all’art. 2, corrispondono, al termine del soggiorno, l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Foligno entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA) o mediante F24.

Articolo 7- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle attività ricettive, così come individuate all’art. 2, ubicate nel Comune di Foligno, sono responsabili degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

3. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all’esenzione di cui all’art. 5. Il gestore è tenuto altresì a conservare tutta la documentazione inherente al tributo.

4. I gestori sono tenuti ad inviare trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, apposita dichiarazione periodica, esclusivamente mediante portale telematico messo a disposizione dal Comune, o in alternativa a mezzo PEC, nella quale devono essere indicati: il codice identificativo nazionale della struttura, il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura, il numero totale dei pernottamenti soggetti ad imposta, il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la struttura, il numero dei soggetti esenti in base all’art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste dal modello dichiarativo.

5. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la dichiarazione di cui al comma precedente andrà comunque trasmessa. Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune il periodo di eventuale chiusura.

6. I gestori sono tenuti a presentare esclusivamente in via telematica tramite il



portale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con l’apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art.4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l’apposito portale web messo a disposizione dall’Ente.

8. Il gestore, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Foligno del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il conto deve essere presentato entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello 21 di cui al DPR 194/1996. Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni in merito della Corte dei Conti.

Articolo 8 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

TITOLO QUARTO – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 9 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte, anche tramite l’ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi dei dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico dell’edilizia e delle



attività produttive e di altri organi di controllo, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale di saturazione media della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato e dei dati forniti al Comune dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica di cui all’art. 7, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per l’omessa consegna della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’art. 7, nonché per la violazione dell’obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento al gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai



sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dello stesso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per il solo anno 2026 sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno tutti quei soggetti che hanno contratti in essere presso le strutture o prenotazioni presso le agenzie di viaggio antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.